

CONTRATTO DI SERVIZIO DI MOBILITÀ ELETTRICA OFFERTA NEOGY WE-DRIVE BUSINESS

Il CLIENTE, stipula per adesione con Neogy Srl, con sede legale a Bolzano, Via Dodiciville 8, Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 02945160212, capitale sociale Euro 750.000.-, interamente versato (di seguito denominata anche "FORNITORE" o "Neogy"), un contratto (di seguito "CONTRATTO") per l'acquisto e l'installazione di una infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica e dei relativi servizi presso la propria sede aziendale nonché servizio di ricarica su rete pubblica (di seguito "Prestazioni"), di cui intende usufruire mediante l'autoveicolo elettrico nella propria disponibilità ed identificato dal numero di targa comunicato al momento dell'adesione al presente CONTRATTO (di seguito "Veicolo") secondo le condizioni indicate nel presente CONTRATTO e nelle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Il FORNITORE è una joint venture partecipata al 50% ciascuna da Alperia S.p.a. e Dolomiti Energia Holding S.p.a. - entrambe società capogruppo rispettivamente del Gruppo Alperia, la prima, e del Gruppo Dolomiti, la seconda (di seguito, congiuntamente, i "Gruppi").

Il CLIENTE dichiara di agire esclusivamente nella sua specifica attività professionale e quindi di non essere consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005.

1. Oggetto del CONTRATTO

Mediante il presente CONTRATTO, il CLIENTE incarica il FORNITORE a svolgere le Prestazioni di seguito elencate che compongono l'offerta "Neogy We-Drive Business" (di seguito "Offerta"), disponibile sul sito web di Neogy www.neogy.it (di seguito "Sito").

1.1. Fornitura Infrastruttura di Ricarica

- 1.1.1. Fornitura di una infrastruttura di ricarica aziendale (di seguito "Infrastruttura di Ricarica"), composta da una stazione di ricarica aziendale di potenza pari a 3,7 kW o 7,4 kW dotata di 1 (una) presa di tipo 2 (type 2) o tipo 1 (type 1), conforme alla norma CEI 61851-1 e idonea all'alimentazione e ricarica del Veicolo (di seguito "Stazione di Ricarica"), e dalla linea, decorrente dal punto di derivazione dell'impianto elettrico (di seguito "Contatore"), che alimenta in esclusiva la Stazione di Ricarica.
- 1.1.2. La proprietà della Infrastruttura di Ricarica passa al CLIENTE nel momento dell'avvenuta installazione di cui al comma 1.2.
- 1.1.3. Resta inteso che l'Infrastruttura di Ricarica non ricomprende la titolarità del punto di prelievo dell'elettricità ("POD" o "Punto di Prelievo") dalla rete pubblica né la scatola di derivazione dell'impianto elettrico e il cavo elettrico che diparte dal POD sino alla scatola di derivazione dell'impianto elettrico; il CLIENTE non acquisterà alcun diritto su tale parte di impianto, intendendosi per tale l'insieme delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie all'erogazione delle Prestazioni (di seguito "Impianto").
- 1.1.4. È fatto altresì divieto al CLIENTE di rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sulla Infrastruttura di Ricarica.

1.2. Installazione

- 1.2.1. Neogy provvederà inoltre all'installazione presso le aree aziendali nella disponibilità del CLIENTE (di seguito "Sede") della Infrastruttura di Ricarica. Si precisa che la Sede dev'essere indicata a Neogy dal CLIENTE in fase di sottoscrizione del presente CONTRATTO.
- 1.2.2. L'installazione sarà da considerarsi standard (di seguito "Installazione Standard") qualora:
- l'installazione richieda la connessione tramite un Contatore, installato dal FORNITORE presso la Sede alla rete del distributore, il collegamento della linea ai sensi del comma 1.1.1 dal Contatore alla Infrastruttura di Ricarica e la posa delle canalette e dei cavi, esclusivamente nella Sede;
 - l'Infrastruttura di Ricarica si trovi ad una distanza massima di metri 10 (dieci) dal Punto di Prelievo e sia raggiungibile tramite la semplice posa di una canalizzazione in assenza di qualsiasi ulteriore opera civile di adeguamento di impianto e con la disponibilità dell'impianto di terra presso il Punto di Prelievo.
- 1.2.3. Fermo restando quanto previsto al comma 1.2.2, nell'Installazione Standard è incluso altresì il compimento di ogni attività e opera ove necessario funzionale a tale installazione nei limiti indicati nelle CONDIZIONI GENERALI
- 1.2.4. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1.2.2, il collegamento dell'Infrastruttura di Ricarica al Punto di Prelievo dovrà essere realizzato a cura di Neogy, ma tutti i costi di realizzazione della installazione ulteriori rispetto a quelli dell'Installazione Standard saranno sostenuti dal CLIENTE stesso. A titolo meramente esemplificativo, lavori di posa dell'Infrastruttura di Ricarica anche su parti comuni o private di proprietà di soggetti terzi da eseguirsi con opere di scavo, lavori di realizzazione di opere murarie, manufatti e piedistalli non sono compresi nell'Installazione Standard e sono quindi da considerarsi a carico del CLIENTE. Neogy potrà, su richiesta del CLIENTE, fornire un preventivo per la realizzazione di tali lavori non rientranti nell'Installazione Standard.
- 1.2.5. Eventuali autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e all'installazione della Infrastruttura di Ricarica in aree condominiali dovranno essere richieste dal CLIENTE fermo restando che Neogy procederà allo svolgimento presso il distributore territorialmente competente delle attività necessarie all'allaccio e posa del Contatore solo a seguito dell'ottenimento di dette autorizzazioni.
- 1.2.6. Nel caso in cui i lavori di realizzazione dell'Infrastruttura di Ricarica ricadano, anche solo parzialmente, su parti condominiali, Neogy collaborerà con il CLIENTE al fine di individuare con l'amministrazione condominiale una soluzione tecnica idonea al soddisfacimento delle esigenze di condomini ulteriori rispetto al CLIENTE e alla ripartizione dei costi condivisa tra tutti i condomini.

1.3. Attivazione della Infrastruttura di Ricarica

- 1.3.1. Per tale servizio si intende l'attivazione dell'Infrastruttura di Ricarica da parte del FORNITORE (di seguito "Attivazione").
- 1.3.2. L'Attivazione si riterrà conclusa nel giorno in cui siano intervenute tutte le seguenti circostanze:
- a) sia intervenuto il collaudo funzionale della Infrastruttura di Ricarica, ad opera dell'elettricista incaricato da Neogy;
 - b) sia intervenuto il completamento delle opere di connessione e sia intervenuta la relativa attivazione da parte del gestore del servizio di distribuzione competente per territorio;
 - c) sia intervenuto il completamento delle attività funzionali all'erogazione al FORNITORE dell'energia elettrica presso il Punto di Prelievo da parte dell'operatore di mercato scelto da Neogy.

1.4. Manutenzione straordinaria

- 1.4.1. In riferimento alla garanzia ai sensi dell'art. 37 delle CONDIZIONI GENERALI, il FORNITORE provvederà ad intervenire possibilmente entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del CLIENTE, salvo impedimenti di forza maggiore ovvero di indisponibilità di accesso all'Infrastruttura di Ricarica oppure interventi di particolare complessità. Tutte le attività di

Manutenzione straordinaria successive alla scadenza del periodo di garanzia (validità 12 mesi) o comunque non coperta dalla garanzia di cui all'art. 37 delle CONDIZIONI GENERALI sono a carico del CLIENTE.

- 1.4.2. Per qualsiasi intervento del FORNITORE ai sensi del presente CONTRATTO presso il luogo d'installazione, compresi gli interventi in garanzia ed ogni altro tipo d'intervento di Manutenzione straordinaria, il CLIENTE dovrà gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi predisporre e consegnare al FORNITORE la relativa documentazione necessaria nella versione più attuale. Il CLIENTE quindi si obbliga a:
- a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i siti di esecuzione delle Prestazioni;
 - b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
 - c) Predisporre e consegnare al FORNITORE l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
 - d) Riconoscere al FORNITORE gli eventuali oneri specifici della sicurezza.

1.5. Ricarica del Veicolo

- 1.5.1. Il servizio in questione permetterà al CLIENTE di ricaricare il proprio Veicolo senza limiti presso:
- a) l'Infrastruttura di Ricarica;
 - b) le stazioni di ricarica pubbliche ordinarie non FAST DC né Hyper DC, come individuate sul Sito (di seguito "Stazioni di Ricarica Pubbliche"), che siano tecnicamente accessibili al CLIENTE della rete Neogy, il cui elenco è costantemente aggiornato e disponibile tramite l'applicazione di cui al punto che segue e sul Sito. Sulle stazioni FAST DC e Hyper DC la ricarica sarà possibile, ma con tariffe standard esposte sul Sito.
 - c) Le stazioni di ricarica pubbliche di operatori terzi in roaming con Neogy (di seguito "Stazioni di Operatori Terzi").
- 1.5.2. Nel servizio di ricarica in questione sono ricomprese le seguenti prestazioni:
- a) la fornitura dell'applicazione per smartphone con servizio di geolocalizzazione delle Stazioni di Ricarica Pubbliche e delle Stazioni di Operatori Terzi e idonea alla gestione del processo di ricarica, all'avvio e al monitoraggio da remoto dello stesso, con funzionalità di prenotazione stazioni e archivio storico delle ricariche effettuate (di seguito "APP") e delle medesime funzionalità tramite il Sito;
 - b) la fornitura della scheda RFID per l'avvio delle ricariche presso le Stazioni di Ricarica Pubbliche e presso le Stazioni di Operatori Terzi (di seguito "Tessera").

1.6. Assistenza telefonica

- 1.6.1. Servizio di assistenza telefonica al numero verde 800832855, raggiungibile 24 h su 24 h.

2. Attività preliminari all'erogazione delle Prestazioni

- 2.1. Successivamente alla sottoscrizione del CONTRATTO da parte del CLIENTE, Neogy contatterà lo stesso per fissare un appuntamento per l'effettuazione presso la Sede di un sopralluogo al fine di verificare l'esistenza delle condizioni minime necessarie per l'eventuale attivazione del Punto di Prelievo dalla rete pubblica e per il servizio di installazione ai sensi del comma 1.2 (di seguito "Verifica di Fattibilità Tecnica"). La sussistenza anche parziale o l'insussistenza delle predette condizioni sarà determinata da Neogy a proprio insindacabile, ma adeguatamente motivato, giudizio.
- 2.2. Ove dovesse essere riscontrata l'integrale esistenza delle condizioni di cui al comma 2.1 e quindi in caso di esito positivo della Verifica di Fattibilità Tecnica, il CLIENTE verrà ricontattato per conferma e successiva definizione dei tempi e dei modi con cui Neogy intenderà procedere alla Installazione Standard e alla

successiva Attivazione. Qualora, nonostante l'esito positivo della Verifica di Fattibilità Tecnica, il CLIENTE rinunciasse a tutte le Prestazioni di cui all'art. 1, il CONTRATTO si intenderà risolto ed egli sarà tenuto a rimborsare a Neogy le spese sostenute per l'espletamento della Verifica di Fattibilità Tecnica, nella misura forfettaria predeterminata di Euro 150,00.

- 2.3. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 2.1 sussistessero solo parzialmente e dovesse emergere la necessità di svolgere prestazioni e/o attività ulteriori rispetto a quelle incluse nella Installazione Standard, Neogy informerà il CLIENTE in merito alle condizioni di fattibilità dell'intervento e predisporrà apposito preventivo al CLIENTE riportante i costi aggiuntivi. Qualora il CLIENTE rifiuti il preventivo, il CONTRATTO si intenderà risolto e nulla avrà a prendere il CLIENTE da Neogy ad alcun titolo.
- 2.4. Nel caso in cui non sussistessero le condizioni di cui al comma 2.1 a procedere all'installazione, Neogy informerà il CLIENTE in merito all'impossibilità di procedere con l'erogazione delle Prestazioni da parte di Neogy e nulla avrà a pretendere il CLIENTE da Neogy ad alcun titolo.

3. Utenza Servizi

- 3.1. Al fine di effettuare le Prestazioni, il FORNITORE attiverà presso la Sede un POD associato ad una propria utenza servizi (di seguito "Utenza Servizi") per uso proprio con specifico Contatore.
- 3.2. Nessun titolo, diritto o pretesa, nemmeno a titolo di indennizzo, il CLIENTE può o potrà vantare nei confronti di Neogy o di terzi, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'operatore di rete, in relazione al POD, al Contatore, alla sua installazione e alla sua permanenza presso la Sede anche per un periodo eccedente la durata del presente CONTRATTO. Resta pertanto inteso che in qualsiasi caso di cessazione degli effetti del presente CONTRATTO, il CLIENTE non avrà titolo a richiedere la rimozione del Contatore o al ripristino dei luoghi o al pagamento di un canone o corrispettivo per l'occupazione della Sede medesima da parte del Contatore, dei relativi apparati e delle linee elettriche pubbliche e private che dallo stesso dipartono e neppure a prelevare energia per uso proprio.
- 3.3. Il POD, il Contatore e l'Utenza Servizi potranno essere destinati da Neogy anche alla erogazione delle Prestazioni anche in favore di soggetti diversi dal CLIENTE che richiedano l'erogazione delle Prestazioni stesse nello stesso condominio, ove applicabile, o comunque in aree immediatamente limitrofe alla Sede. Il CLIENTE è quindi pienamente edotto ed accetta sin da ora che il POD, la relativa connessione, l'Utenza Servizi e il Contatore sono nella titolarità di Neogy e/o dell'operatore di rete territorialmente competente seppure installati in aree nella disponibilità del CLIENTE. Gli stessi non saranno necessariamente riservati alla erogazione delle Prestazioni al CLIENTE e alla connessione della Infrastruttura di Ricarica installata nella Sede. Il CLIENTE accetta che, ove vi siano altri soggetti interessati alle medesime Prestazioni, parte dell'Impianto e, in particolare, la parte compresa tra il POD e la scatola di derivazione, potrà essere utilizzata per consentire l'alimentazione delle stazioni di ricarica aziendale installate al fine di erogare le Prestazioni a detti clienti terzi.
- 3.4. La connessione attivata su richiesta di Neogy potrà inoltre essere utilizzata dalla stessa per qualsiasi uso che sia funzionale allo svolgimento delle Prestazioni e quindi per i consumi energetici di tutti i componenti e attrezzature che costituiscono l'Impianto e attrezzatura che siano complementari allo svolgimento delle Prestazioni, oltre che per la ricarica dei propri mezzi e attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle Prestazioni e per ogni altra attività aziendale, ivi inclusi eventuali autoveicoli elettrici in uso da parte di Neogy o che la stessa abbia concesso in uso a qualsiasi titolo a terzi.
- 3.5. In nessun caso, il CLIENTE potrà prelevare per uso proprio energia elettrica dall'Utenza Servizi.

4. Efficacia del CONTRATTO

L'efficacia del CONTRATTO è solo parzialmente subordinata al verificarsi di alcune condizioni, tra cui il positivo esito della Verifica di Fattibilità Tecnica. Infatti:

- 4.1. con riferimento alle attività di cui agli artt. 2 e 8 del CONTRATTO e all'art. 38 delle CONDIZIONI GENERALI, il CONTRATTO è efficace tra le Parti dal momento della conclusione;
- 4.2. con riferimento alle prestazioni di cui all'intero art. 1, l'efficacia del presente CONTRATTO è sospensivamente condizionata all'avverarsi delle seguenti circostanze e nei limiti in cui le stesse siano applicabili:
 - 4.2.1. positivo esito della Verifica di Fattibilità Tecnica da stabilirsi da parte di Neogy con le modalità di cui all'articolo 2.1 a seguito di sopralluogo presso la Sede;
 - 4.2.2. completamento delle opere di connessione e attivazione da parte del gestore del servizio di distribuzione competente per territorio e delle attività funzionali all'erogazione a Neogy dell'energia elettrica presso il POD;
 - 4.2.3. consegna dal CLIENTE a Neogy di evidenza documentale dell'intervenuto rilascio del consenso del proprietario della Sede all'installazione della Infrastruttura di Ricarica nel caso in cui il CLIENTE non sia proprietario della Sede;
 - 4.2.4. consegna dal CLIENTE a Neogy di evidenza documentale dell'intervenuto rilascio del consenso del condominio in cui debba essere realizzata l'Infrastruttura di Ricarica, nel caso in cui la Sede rientri in un condominio;
 - 4.2.5. consegna dal CLIENTE a Neogy di evidenza documentale dell'intervenuto rilascio del consenso all'installazione della Infrastruttura di Ricarica di soggetti terzi i cui immobili siano attraversati o comunque interessati, anche solo parzialmente, dall'Infrastruttura di Ricarica.

5. Corrispettivo

- 5.1. A titolo di corrispettivo per le Prestazioni indicate all'art. 1, il CLIENTE è tenuto a corrispondere al FORNITORE i seguenti prezzi:
 - 5.1.1. per l'attività di cui al comma 1.1, un corrispettivo (di seguito "Costo Fornitura"), da considerarsi "una tantum", come da Offerta;
 - 5.1.2. per l'attività di cui al comma 1.2.2, un corrispettivo (di seguito "Costo Installazione"), da considerarsi "una tantum", come da Offerta, fermo restando quanto precisato al comma 1.2.4 del CONTRATTO;
 - 5.1.3. per l'attività di cui al comma 1.3, un corrispettivo (di seguito "Costo Attivazione"), da considerarsi "una tantum", come da Offerta;
 - 5.1.4. per l'attività di cui al comma 1.5, un corrispettivo omnicomprendente mensile (di seguito "Costo Ricarica") come da Offerta. Il primo e l'ultimo canone verranno addebitati pro quota in base ai giorni effettivi di vigenza del rapporto contrattuale. Resta inteso che il Costo Ricarica non ricomprende le ricariche presso le stazioni FAST DC e Hyper DC, come individuate sul Sito, le quali saranno addebitate a tempo o a consumo in base alla tariffa di volta in volta applicabile, pubblicata ed aggiornata sul Sito. Eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti per occupazione prolungata delle Stazioni di Ricarica Pubbliche oltre il momento di fine ricarica, sulla rete del FORNITORE, o sulle Stazioni di Operatori Terzi saranno addebitate come da condizioni pubblicate sul Sito ed esulano dai corrispettivi contrattuali;
 - 5.1.5. il prezzo per l'attività di cui al comma 1.6, è già ricompreso nei corrispettivi di cui sopra.
- 5.2. Tutti i corrispettivi indicati nel presente articolo sono da intendersi al netto di IVA, che dovrà essere corrisposta dal CLIENTE.

6. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi di cui all'art. 5 avverrà come segue:

- a) Il Costo Fornitura e il Costo Installazione possono essere fatturati ad avvenuta installazione di cui al comma 1.2 del CONTRATTO.
- b) Il Costo Attivazione può essere fatturato ad avvenuta Attivazione, come da comma 1.3 del CONTRATTO.

- c) Il Costo Ricarica verrà fatturato con periodicità mensile posticipata rispetto al mese di prestazione del servizio in questione.
- d) Ulteriori costi aggiuntivi, quali costi di ricarica relativi a stazioni di ricarica non comprese nell'Offerta o costi di eventuali penali, verranno fatturati mensilmente.

7. Durata

- 7.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4 in merito all'efficacia del CONTRATTO, la durata del presente CONTRATTO è a tempo indeterminato dall'Attivazione di cui al comma 1.3 del CONTRATTO, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 4.1 delle CONDIZIONI GENERALI.

8. Autorizzazioni

- 8.1. Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, il CLIENTE, consapevole che le seguenti autorizzazioni sono ciascuna individualmente e collettivamente condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento delle Prestazioni oggetto del CONTRATTO, autorizza sin da ora e irrevocabilmente Neogy:
 - 8.1.1. allo svolgimento presso il distributore territorialmente competente delle attività necessarie all'allaccio, alla posa del Contatore e a quant'altro necessario all'attivazione del Punto di Prelievo;
 - 8.1.2. alla sottoscrizione da parte di Neogy del contratto di fornitura di energia con un operatore di mercato di propria esclusiva scelta il quale sottoscriverà il contratto di connessione con il distributore di energia territorialmente competente.

9. Disponibilità dei luoghi

- 9.1. Il CLIENTE dichiara che la Sede oggetto del CONTRATTO è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che il CLIENTE può legittimamente disporre di tali luoghi. Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne il FORNITORE da ogni pretesa e/o richiesta che terzi dovessero avanzare nei confronti del FORNITORE a qualsiasi titolo.

10. Comodato d'uso

- 10.1. Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, il CLIENTE, ai sensi degli artt. 1803 ss. codice civile, concede in comodato d'uso gratuito al FORNITORE la Infrastruttura di Ricarica affinché la stessa venga destinata allo svolgimento delle Prestazioni oggetto del presente CONTRATTO nonché per l'erogazione delle prestazioni contrattuali nei confronti di terzi ai sensi del comma 3.3 del CONTRATTO, per il quale con la firma del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE lo stesso dà il consenso ai sensi del comma 2 dell'art. 1804 codice civile. Con la firma del presente CONTRATTO il CLIENTE, pertanto consegna la Infrastruttura di Ricarica al FORNITORE il quale ne acquisisce la disponibilità per tutta la durata del presente CONTRATTO.
- 10.2. Il FORNITORE si obbliga a conservare e custodire la Infrastruttura di Ricarica con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal CONTRATTO ed è direttamente responsabile verso il CLIENTE nei limiti e nelle forme previste dal codice civile. Il FORNITORE non risponde del deterioramento della Infrastruttura di Ricarica e/o per furto e/o danneggiamento della stessa da parte di terzi. Egli inoltre non risponde in caso di perimento e/o danneggiamento della Infrastruttura di Ricarica, salvo che sia attribuibile a suo comportamento doloso o gravemente colposo.
- 10.3. Il contratto di comodato di cui presente articolo è collegato ed accessorio rispetto al CONTRATTO e termina con la cessazione di quest'ultimo.
- 10.4. Qualora il CLIENTE dovesse revocare il contratto di comodato di cui al presente articolo, Neogy avrà diritto di risolvere immediatamente il presente CONTRATTO, come da comma 11.2 delle CONDIZIONI GENERALI.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I. Parte Generale

1. Definizioni

Parti: il CLIENTE e il FORNITORE nel complesso;

Parte: il CLIENTE e il FORNITORE singolarmente;

Manutenzione straordinaria: le attività e le modifiche necessarie per riparazione, sostituzione ed aggiornamento delle parti anche strutturali della Infrastruttura di Ricarica per adeguarne le componenti all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

Prestazioni: le prestazioni oggetto del CONTRATTO definite nel CONTRATTO;

CONTRATTO: il presente CONTRATTO DI SERVIZIO DI MOBILITÀ ELETTRICA e tutti i relativi allegati;

CONDIZIONI GENERALI: le presenti Condizioni Generali di CONTRATTO.

I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere maiuscole utilizzati nelle presenti CONDIZIONI GENERALI, avranno il significato attribuito in questo documento oppure quello indicato nel CONTRATTO.

I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.

2. Oggetto

2.1. Le Prestazioni oggetto del CONTRATTO sono indicate nel CONTRATTO.

2.2. Oltre alle attività già esplicitamente escluse nel CONTRATTO, resta esclusa dall'oggetto del CONTRATTO, salvo diverso accordo tra le Parti nel CONTRATTO, qualsiasi attività ulteriore e diversa rispetto a quanto indicato nel CONTRATTO.

3. Prevalenza

3.1. Il rapporto contrattuale tra le Parti è disciplinato dall'OFFERTA, dal CONTRATTO nonché dalle presenti CONDIZIONI GENERALI nonché dagli eventuali ulteriori documenti allegati al CONTRATTO.

3.2. In caso di difformità tra quanto previsto nei documenti contrattuali, si dà prevalenza ai documenti nell'ordine di seguito riportato:

1. OFFERTA
2. CONTRATTO
3. ALLEGATI AL CONTRATTO
4. CONDIZIONI GENERALI

4. Recesso

4.1. Il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO unilateralmente in ogni momento, con preavviso scritto a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata di almeno [30] (trenta) giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del FORNITORE della relativa comunicazione. Tale diritto di recesso vale esclusivamente con riferimento alle prestazioni di cui al comma 1.5 del CONTRATTO.

4.2. Il FORNITORE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO unilateralmente in qualunque momento inviando comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE della relativa comunicazione.

5. Corrispettivo

5.1. I corrispettivi per le Prestazioni contrattuali sono indicati nel CONTRATTO.

- 5.2. Sono esclusi dai corrispettivi contrattuali e saranno a carico del CLIENTE gli interventi di riparazione della Infrastruttura di Ricarica non coperti dalla garanzia ai sensi dell'art. 37. In relazione a tali interventi, il FORNITORE addebiterà al CLIENTE gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i materiali, le parti di ricambio e la manodopera.
- 5.3. I prezzi e le caratteristiche dei beni oggetto del CONTRATTO che dovessero essere menzionati in cataloghi, prospetti, documenti pubblicitari non sono vincolanti per il FORNITORE e pertanto le condizioni economiche e tecniche applicabili al rapporto contrattuale saranno esclusivamente quelle risultanti dal CONTRATTO.
- 5.4. Come specificato al comma 5.1.4 del CONTRATTO, eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti per occupazione prolungata delle Stazioni di Ricarica Pubbliche oltre il momento di fine ricarica, sulla rete del FORNITORE, oppure sulle Stazioni di Operatori Terzi saranno addebitate come da condizioni pubblicate sul Sito ed esulano dai corrispettivi contrattuali.

6. Fatturazione e pagamenti - cessione dei crediti

- 6.1. Le fatture del FORNITORE saranno rese disponibili esclusivamente secondo le procedure in vigore per la fatturazione elettronica.
- 6.2. Il pagamento delle fatture per il Costo Fornitura, il Costo Installazione e il Costo Attivazione deve avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 30 giorni dalla data di consegna della fattura da parte del Sistema di Interscambio, in caso di CLIENTE italiano. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il CLIENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
- 6.3. In caso di CLIENTE straniero o esentato dalla fatturazione elettronica, il pagamento delle fatture deve avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il CLIENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
- 6.4. Per quanto riguarda le fatture del Costo Ricarica, il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata in fattura, tramite addebito diretto sul conto corrente bancario del CLIENTE SEPA, come da modulo a disposizione sul Sito e compilato dal CLIENTE, o mediante gli ulteriori strumenti di pagamento messi di volta in volta a disposizione del CLIENTE. Tali fatture saranno rese disponibili via mail e il CLIENTE riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni nuova fattura pubblicata.
- 6.5. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge, applicherà interessi moratori calcolati pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per il sollecito di pagamento delle fatture. Per il pagamento di tali interessi il FORNITORE emetterà fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 e s.m.i) che dovrà essere pagata entro gli stessi termini indicati ai commi 6.2 e 6.3 delle presenti CONDIZIONI GENERALI.
- 6.6. Il FORNITORE si riserva il diritto di cedere in tutto o in parte i crediti vantati nei confronti del CLIENTE a titolo di corrispettivo e/o di indennizzo ai sensi del CONTRATTO, cessione che il CLIENTE dichiara sin da ora di accettare. La cessione verrà comunicata al CLIENTE tramite raccomandata AR o posta elettronica certificata.
- 6.7. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi superiore a 30 giorni, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere le proprie Prestazioni, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal CONTRATTO o dalla legge.

7. Sicurezza

- 7.1. Il CLIENTE, in riferimento ai siti di esecuzione che rientrano nella sua disponibilità giuridica si impegna a gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi a predisporre e consegnare al FORNITORE la relativa documentazione necessaria. Il CLIENTE quindi si obbliga a:
 - a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i siti di esecuzione delle Prestazioni di cui all'art. 1 del CONTRATTO;

- b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
 - c) Fornire tutti gli eventuali regolamenti e procedure interne a cui il FORNITORE dovrà attenersi;
 - d) Predisporre e consegnare al FORNITORE l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
 - e) Riconoscere al FORNITORE gli eventuali oneri specifici della sicurezza che dovessero essere quantificati in riferimento ai singoli interventi, in aggiunta ai corrispettivi contrattuali.
- 7.2. Il FORNITORE si impegna in ogni caso ad attenersi alle istruzioni di sicurezza impartite dal CLIENTE o dal personale addetto.
- 7.3. Qualora il CLIENTE dovesse comunicare rischi specifici da interferenze o richiedere l'adozione di eventuali misure di prevenzione e protezione, il FORNITORE avrà diritto a richiedere una adeguata proroga dei tempi di esecuzione delle Prestazioni.
- 7.4. Il FORNITORE si impegna a predisporre e attuare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l'esecuzione delle Prestazioni in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza e quindi di adottare ogni misura idonea a tutelare l'incolumità e salute degli addetti all'esecuzione.
- 7.5. Per i siti di cui il CLIENTE non ha la disponibilità giuridica sarà onere del FORNITORE acquisire direttamente, ai sensi del d.lgs. 81/2008, le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che ciò possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi.

8. Autorizzazioni

- 8.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 del CONTRATTO, le Parti si impegnano a collaborare in buona fede, ciascuna per quanto di propria competenza, ai fini dell'ottenimento di qualsiasi autorizzazione eventualmente necessaria per l'espletamento delle attività oggetto del CONTRATTO restando inteso che ogni autorizzazione eventualmente necessaria sarà richiesta, a proprie spese, e resterà nella titolarità del CLIENTE.

9. Interruzione della erogazione di energia elettrica

- 9.1. La fornitura di energia elettrica presso l'Infrastruttura di Ricarica e presso le Stazioni di Ricarica Pubbliche e/o presso le Stazioni di Operatori Terzi può essere interrotta temporaneamente da parte del gestore di rete competente, in tutto o in parte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per cause di obiettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.
- 9.2. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al FORNITORE, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo, ma potranno eventualmente costituire motivo di risoluzione del CONTRATTO per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
- 9.3. In particolare, il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici alla medesima non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica per qualsiasi ragione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzione della continuità della fornitura del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione del Punto di Prelievo alla rete elettrica.
- 9.4. Il mancato utilizzo della Infrastruttura di Ricarica determinato da malfunzionamento causato da fatti accidentali o da un comportamento del CLIENTE non darà diritto a pretese risarcitorie da parte del CLIENTE.

10. Tutela della Licenza d'Uso

- 10.1. In relazione ai programmi applicativi e software necessari al funzionamento dell'App e/o del Sito e/o della Infrastruttura di Ricarica, il FORNITORE garantisce di avere o di avere ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzare i predetti programmi software.
- 10.2. Il CLIENTE riconosce esplicitamente i diritti di proprietà intellettuale di Neogy e/o di terzi in riferimento a detti programmi applicativi e di software e si impegna ad utilizzare detti programmi applicativi e di software, unicamente ed esclusivamente nell'ambito del CONTRATTO, a non consentire l'accesso in uso a terzi estranei all'esecuzione del CONTRATTO, nonché a non effettuare alcuna operazione di copiatura, di compilazione, reverse engineering o modifica di programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d'autore o di altri eventuali diritti di privativa facenti capo al FORNITORE.

11. Risoluzione del CONTRATTO

- 11.1. Ciascuna Parte potrà risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave inadempimento dell'altra Parte, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori nella misura pattuita. In particolare, il FORNITORE potrà risolvere il CONTRATTO nei seguenti casi:
- Omesso pagamento, anche parziale, di 2 (due) fatture consecutive;
 - Spostamento della Infrastruttura di Ricarica in luogo diverso dal luogo di installazione indicato in CONTRATTO;
 - Mancato rispetto dei manuali e delle istruzioni di utilizzo fornite dal FORNITORE;
 - Rimozione dei loghi, marchi ecc. apposti dal FORNITORE o dal produttore sulla Infrastruttura di Ricarica, e/o apposizione di loghi e/o marchi non concordata preventivamente.
- 11.2. Si conviene espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il presente CONTRATTO si intenderà risolto di diritto, dal momento in cui il FORNITORE avrà comunicato al CLIENTE per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A.R. di volersi avvalere di questo diritto, nei seguenti casi:
- qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 6.2 e 6.3 delle CONDIZIONI GENERALI e il CLIENTE non abbia provveduto a pagare, il corrispettivo, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al comma 6.5 delle CONDIZIONI GENERALI ;
 - reiterato ritardo superiore a 10 (dieci) giorni nel pagamento delle fatture di cui al comma 6.4, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al comma 6.5 delle CONDIZIONI GENERALI;
 - mancata e/o incompleta e/o non corretta comunicazione e/o aggiornamento dei rischi specifici;
 - cessione non autorizzato del CONTRATTO;
 - violazione del divieto di modifica e/o riparazione da parte del CLIENTE o di terzi da esso incaricati, senza il preventivo consenso del FORNITORE;
 - con riferimento al servizio di cui al comma 1.5, la revoca della procedura SEPA da parte del CLIENTE in assenza di approvazione scritta del FORNITORE;
 - alimentazione e ricarica di uno o più veicoli ulteriori rispetto al Veicolo, la cui modifica dei dati identificativi deve essere sempre comunicata dal CLIENTE al FORNITORE con le modalità di cui all'art. 23;
 - revoca del contratto di comodato da parte del CLIENTE, come da comma 10.4 del CONTRATTO.

12. Sospensione

- 12.1. Il FORNITORE avrà diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie Prestazioni, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento dei corrispettivi contrattuali entro i termini stabiliti ovvero qualora le condizioni patrimoniali del CLIENTE siano cambiate sostanzialmente in modo da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione.

13. Manleva

- 13.1. Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e manlevare il FORNITORE per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che, direttamente o indirettamente, dovessero derivare alla stessa nell'ambito del CONTRATTO e che dipendono da fatti e/o comportamenti del CLIENTE stesso, ivi inclusi quelli relativi all'Infrastruttura di Ricarica.
- 13.2. Il CLIENTE si obbliga a comunicare a Neogy, prima dell'installazione della Infrastruttura di Ricarica, se il luogo d'installazione è soggetto alle norme sulla prevenzione di incendi ai sensi del D.P.R. nr.151 del 1.8.2011 oppure se non è soggetto a tali norme. In mancanza di tale comunicazione, Neogy non potrà procedere all'installazione della Infrastruttura di Ricarica e rimane pertanto esonerata da ogni relativa responsabilità.
- 13.3. Qualora il luogo di installazione della Infrastruttura di Ricarica fosse soggetto alle disposizioni sulla prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011, il CLIENTE dovrà provvedere a propria cura e spese alla presenza di un estintore conforme alle vigenti norme di legge, e si obbliga a tenere indenne e manlevare Neogy da ogni conseguente responsabilità.
- 13.4. Il CLIENTE si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di legge a suo carico in materia di verifiche e controlli periodici per impianti elettrici ed estintori quali quelli descritti nell'allegato A) da considerarsi comunque elenco esemplificativo e non esaustivo.

14. Integrazioni e modifiche del CONTRATTO

- 14.1. I rapporti giuridici tra CLIENTE e FORNITORE relativi all'esecuzione delle Prestazioni sono disciplinati esclusivamente dal CONTRATTO. Il CONTRATTO prevale su e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra il CLIENTE e il FORNITORE.
- 14.2. Ogni eventuale modifica del CONTRATTO può avvenire mediante accordo scritto tra le Parti.
- 14.3. In deroga a quanto stabilito ai due commi precedenti, qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel CONTRATTO le disposizioni imposte da disposizione di legge o da provvedimenti della pubblica autorità e altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del CONTRATTO medesimo.
- 14.4. Qualora non sia possibile detto recepimento automatico, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le modifiche o integrazioni contrattuali necessarie, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del CLIENTE di recedere.
- 14.5. Il FORNITORE avrà in ogni caso il diritto di modificare le condizioni contrattuali, qualora ciò sia necessario per la corretta esecuzione del CONTRATTO.
- 14.6. Il FORNITORE potrà, inoltre, modificare unilateralmente le condizioni del presente CONTRATTO, ivi incluse quelle economiche, tecniche e normative, per giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo sopravvenuti mutamenti delle condizioni di mercato, cambiamento della politica aziendale dei Gruppi, ecc.
- 14.7. In caso di esercizio del diritto di modifica di cui ai precedenti commi 14.5 e 14.6 delle CONDIZIONI GENERALI, Neogy ne darà comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso di 30 (trenta) giorni, ferma restando la facoltà del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

15. Cessione del CONTRATTO

- 15.1. Il CLIENTE acconsente sin da ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE in favore di altre società dei Gruppi; la cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE alla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

16. Cessione dei diritti e crediti

16.1. Il CLIENTE non può, senza il consenso scritto del FORNITORE, cedere o trasferire a terzi i diritti e /o i crediti derivanti dal CONTRATTO né compiere qualsiasi altro atto e/o operazione che presupponga una disposizione a qualsiasi titolo, totale o parziale dei predetti diritti e/o crediti. Rimangono comunque escluse dal predetto divieto le cessioni e/o i trasferimenti consentiti da vigenti norme inderogabili.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

17.1. Qualora il CLIENTE sia soggetto rientrante nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

18. Trattamento dati personali

18.1. Ogni trattamento dei Dati Personali nell'ambito del CONTRATTO deve avvenire, sia da parte del CLIENTE che da parte del FORNITORE, nel rispetto della vigente normativa nonché secondo quanto stabilito nell'Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali.

18.2. Il CLIENTE dichiara di aver preso visione della Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR).

18.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i. ("Codice Privacy") e dal GDPR, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi Dati Personali forniti direttamente dalle Parti e comunque connessi con CONTRATTO saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali e amministrative inerenti il CONTRATTO. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

19. Informazioni precontrattuali ex art. 12 D.lgs. 70/2003 e conclusione del CONTRATTO

19.1. Il CONTRATTO sarà concluso mediante la compilazione dell'apposito modulo compilabile disponibile online nella sezione del portale corrispondente. Una volta compilato il modulo di adesione in ogni sua parte e confermato dal CLIENTE, il sistema genererà un'e-mail di notifica in automatico che sarà inviata al CLIENTE e al FORNITORE, che varrà quale ricevuta anche ai sensi dell'art. 13, Il comma, D.Lgs. 70/2003.

19.2. Il CONTRATTO potrà considerarsi concluso attraverso il portale solo nel momento in cui il FORNITORE invierà al CLIENTE la comunicazione di conferma attraverso l'invio di e-mail di notifica automatica.

19.3. Ogni altro aspetto relativo alla policy sulla raccolta, trattamento e archiviazione dei dati personali è meglio illustrato nel documento "Informativa sulla privacy" consultabile e scaricabile nell'apposita sezione del Sito.

19.4. Le presenti informazioni fornite in lingua italiana sono altresì disponibili in lingua tedesca.

20. Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. N. 231/2001 e codice etico

20.1. Il FORNITORE ha assunto, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, entrambi pubblicati e resi disponibili sul Sito.

20.2. Il CLIENTE si impegna di rispettare, per tutta la durata della collaborazione, i principi fondamentali del Codice Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, e di operare in linea con essi. Dichiara di conoscere le fattispecie di reato disciplinate dal D.lgs. n. 231/01 e di aver letto e compreso pienamente quanto previsto all'interno del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e del Codice Etico del FORNITORE.

20.3. Il CLIENTE si obbliga (i) ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni o dati da parte dell'Organismo di Vigilanza del FORNITORE e (ii) di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate al FORNITORE in forza di obblighi di legge.

20.4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO mediante dichiarazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

21. Lingua

21.1. In caso di divergenze di interpretazione relative tra il testo italiano e quello tedesco delle presenti CONDIZIONI GENERALI nonché di tutti gli ulteriori documenti che costituiscono il CONTRATTO, prevale il testo in lingua italiana.

22. Legge applicabile e foro competente esclusivo

22.1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.

22.2. Per tutto quanto non regolato dal CONTRATTO o dalle CONDIZIONI GENERALI, si applicheranno le norme di legge vigenti e non si applicheranno eventuali condizioni generali di CONTRATTO del CLIENTE.

22.3. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni ragionevole comportamento finalizzato a risolvere in via bonaria, entro i 45 giorni successivi all'insorgere della divergenza, ogni controversia derivante dall'esecuzione del CONTRATTO.

22.4. Per la decisione di ogni controversia inerente all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del CONTRATTO, o comunque con esso connessa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bolzano.

23. Notifiche e comunicazioni

23.1. Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del CONTRATTO nei confronti del CLIENTE devono essere fatte in lingua italiana o tedesca agli indirizzi indicati in fase di sottoscrizione del CONTRATTO sul Sito.

23.2. Tutte le notifiche e comunicazioni ai sensi del presente CONTRATTO nei confronti del FORNITORE dovranno avvenire mediante posta elettronica certificata o raccomandata AR ai seguenti indirizzi:

Neogy Srl

Via Dodiciville n. 8

I-39100 Bolzano

PEC: info@pec.neogy.it

23.3. Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

23.4. Ogni comunicazione inerente il CONTRATTO si intenderà pertanto validamente effettuata se inviata a uno degli indirizzi (di posta, posta elettronica certificata, e-mail) ai sensi del comma 23.2.

23.5. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni modifica relativa agli indirizzi e/o alle persone cui vanno inviate le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni si intenderanno effettuate validamente agli indirizzi dell'ultima indicazione.

23.6. Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle relative comunicazioni.

24. Forza Maggiore

24.1. Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una Parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sarà considerato inadempimento nell'ambito del CONTRATTO e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle obbligazioni delle Parti. È considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da rendere impossibile il puntuale

adempimento delle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO alle Parti. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore:

- Guerre, sommosse, invasioni e guerre civili;
- Tumulti ed occupazioni, non imputabili alle Parti, delle aree in cui devono essere eseguite le Prestazioni del FORNITORE;
- Scioperi a livello nazionale o generali del settore in cui opera il FORNITORE, serrate, sabotaggi o atti di scioperanti;
- Indisponibilità delle aree interessate dalle Prestazioni per cause non imputabili alle Parti;
- Sequestri o confische o sospensioni giudiziarie non dipendenti da fatto delle Parti;
- Qualunque provvedimento, da parte di autorità giudiziarie o non giudiziarie, enti pubblici o privati che impediscano o limitino lo svolgimento delle Prestazioni;
- Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a vie e mezzi di trasporto;
- Avverse condizioni meteorologiche di carattere straordinario ed eccezionale e tali da impedire il rispetto della sicurezza per il personale coinvolto e per i macchinari utilizzati.

24.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore la Parte interessata informerà tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni, per iscritto, l'altra Parte dell'esistenza di tale evento. La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovrà essere rimossa dalla Parte interessata se ciò sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerità ed ogni attività relativa al CONTRATTO dovrà essere ripresa il più rapidamente possibile. La natura e la durata dell'evento di forza maggiore dovranno essere certificate dagli enti ed autorità competenti, ove possibile, e comunque segnalate all'altra Parte.

24.3. Durante il periodo in cui persista l'evento di forza maggiore le obbligazioni contrattuali saranno sospese. La Parte impossibilitata all'esecuzione delle proprie prestazioni a causa di forza maggiore dovrà fornire all'altra Parte ogni possibile assistenza per ridurre al minimo le conseguenze dannose dell'evento di forza maggiore.

24.4. Al termine della causa di Forza Maggiore le Parti concorderanno i nuovi termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una nuova data di completamento delle Prestazioni.

24.5. Se l'evento di forza maggiore dovesse persistere per un periodo superiore a cento giorni e si dimostri l'impossibilità di adempiere l'oggetto del CONTRATTO, ciascuna Parte potrà recedere dal CONTRATTO.

25. Spese contrattuali

25.1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti alla preparazione e alla stipula del CONTRATTO ivi incluse le spese per i propri consulenti.

26. Nullità clausole contrattuali

26.1. La eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del CONTRATTO non si estenderà alle restanti clausole e/o al CONTRATTO nel suo complesso. Qualora una qualsivoglia pattuizione del CONTRATTO dovesse rivelarsi nulla e/o annullabile e/o inefficace, le Parti faranno quanto in loro potere per modificare detta previsione così da renderla congruente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

27. Tolleranze / rinunce

27.1. Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell'altra Parte alle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO o l'omissione di richiedere una puntuale osservazione delle disposizioni del CONTRATTO, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a fare valere i propri diritti nei confronti dell'altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole contenute nel CONTRATTO né sollevare l'altra Parte dalle sue obbligazioni.

27.2. La rinuncia di una delle Parti a diritti e/o poteri derivanti dal CONTRATTO deve avvenire in modo esplicito e per iscritto.

28. Subappalto/Subfornitura

28.1. Salvi i limiti inderogabili di legge per i soggetti ai quali si applica il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il CLIENTE autorizza esplicitamente il FORNITORE ad affidare l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del CONTRATTO a soggetti terzi incaricati dal FORNITORE, che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

29. Riservatezza

29.1. Tutti gli elementi che il FORNITORE ha messo e/o metterà a disposizione per l'esecuzione del CONTRATTO, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del CONTRATTO, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del FORNITORE, salvo il caso in cui il CLIENTE debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dal FORNITORE stesso ovvero che risultino da documenti ufficiali. La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del CONTRATTO.

29.2. Sarà cura del CLIENTE garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendosi esso responsabile anche del comportamento dei soggetti da egli incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al CONTRATTO, restando inteso che egli potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati.

29.3. I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del CONTRATTO e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

30. Proprietà intellettuale

30.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale del FORNITORE rimangono di proprietà dello stesso. Salvo esplicita indicazione nel CONTRATTO, non vengono assegnati diritti di licenza al CLIENTE.

30.2. Il CLIENTE si impegna inoltre a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale del produttore dei beni oggetto del CONTRATTO.

30.3. Il CLIENTE non potrà, senza il consenso scritto del FORNITORE, utilizzare nell'ambito della propria attività i beni forniti in esecuzione del CONTRATTO in versione alterata e/o modificata. Egli inoltre, senza il consenso scritto del FORNITORE, non potrà rimuovere e/o sopprimere e/o comunque rendere irricognoscibili gli eventuali loghi, marchi o altri segni distintivi apposti dal FORNITORE o dal produttore.

31. Limitazione di responsabilità

31.1. Salvo diversa indicazione del CONTRATTO e fermi restando i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del FORNITORE nei confronti del CLIENTE derivante dal CONTRATTO sarà limitata alla perdita subita e non potrà superare il 100% del corrispettivo pattuito. Il FORNITORE non sarà responsabile per danni indiretti e del mancato guadagno. Il FORNITORE inoltre non sarà responsabile per danni conseguenti alla perdita di dati conseguente allo svolgimento di attività di manutenzione.

II. Condizioni particolari di vendita

32. Luogo di consegna

32.1. I beni oggetti del CONTRATTO devono essere consegnati presso l'indirizzo indicato dal CLIENTE in fase di sottoscrizione del CONTRATTO sul Sito.

33. Spese di trasporto

33.1. Salvo diversa disposizione nel CONTRATTO, le spese di trasporto sono a carico del FORNITORE.

34. Passaggio della proprietà e verifica dei lavori

- 34.1. La proprietà della Infrastruttura di Ricarica passa al CLIENTE al momento dell'avvenuta installazione, ai sensi del comma 1.2 del CONTRATTO, presso la Sede.
- 34.2. Ad ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 1 del CONTRATTO, la Infrastruttura di Ricarica sarà sottoposta alle verifiche di corretto funzionamento da parte del FORNITORE.
- 34.3. All'esito positivo della predetta verifica come da art. 34.2, il FORNITORE predisporrà ed invierà al CLIENTE un apposito certificato di collaudo.

35. Consegna

- 35.1. Ove nel CONTRATTO non sia prevista la consegna in unica soluzione, il FORNITORE potrà eseguire consegne frazionate dei beni oggetto del CONTRATTO.
- 35.2. Qualora i beni oggetto del CONTRATTO non siano più disponibili, il FORNITORE si riserva di consegnare prodotti con caratteristiche tecniche uguali o superiori senza aumento del corrispettivo a carico del CLIENTE.
- 35.3. Il CLIENTE è responsabile per ritardi nella consegna e/o per la mancata consegna a lui imputabili e solleva ed esonera il FORNITORE da ogni conseguente responsabilità, fermo restando il diritto del FORNITORE di risolvere il CONTRATTO.

36. Divieto di modifica

- 36.1. Il CLIENTE non potrà aprire e/o manomettere e/o fare aprire e/o manomettere da terzi i beni forniti dal FORNITORE, per eseguire interventi di qualsiasi natura, pena il venir meno della garanzia ai sensi dell'art. 37 delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

37. Garanzia

- 37.1. Il FORNITORE sarà responsabile nei confronti del CLIENTE per eventuali vizi dei beni forniti in esecuzione del CONTRATTO, esclusivamente entro i limiti di garanzia che esso stesso vanta nei confronti del produttore dei beni. Il FORNITORE, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla sostituzione o riparazione dei beni viziati, anche mediante intervento diretto del produttore. Il FORNITORE a proprio insindacabile giudizio potrà sempre procedere, a proprie spese, alla riparazione presso un soggetto terzo o presso il produttore.
- 37.2. Salvo diversa disciplina nel CONTRATTO, la garanzia di cui al comma precedente avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna presso il luogo di consegna convenuto. La garanzia per le eventuali parti sostituite scadrà tre mesi dopo la sostituzione, ma non prima della scadenza della garanzia dei beni originariamente consegnati. Per le parti riparate rimane il termine di garanzia di 12 (dodici) mesi dalla consegna iniziale.
- 37.3. L'efficacia della garanzia di cui al presente articolo è subordinata alla denuncia dei vizi evidenti entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla consegna dei beni oppure, per i vizi occulti, entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta. Il FORNITORE avrà in ogni caso il diritto di effettuare, direttamente o anche tramite soggetti terzi incaricati o da parte del produttore, una verifica sui vizi denunciati. Nella propria denuncia dei vizi il CLIENTE dovrà indicare il numero di CONTRATTO, la tipologia e l'eventuale numero identificativo del bene e una descrizione dettagliata dei vizi riscontrati.
- 37.4. La garanzia non sarà attiva nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Se i beni sono utilizzati o custoditi dal CLIENTE o da soggetti terzi da esso incaricati in modo non corretto o in modo non conforme alle istruzioni fornite dal FORNITORE e/o danneggiati dolosamente o colposamente dal CLIENTE;
 - violazione del divieto di modifica ai sensi dell'art. 36.
 - I beni sono stati riparati dal CLIENTE o da soggetti terzi da esso incaricati, senza autorizzazione del FORNITORE;

- Il CLIENTE non consenta di svolgere le verifiche di cui al comma 37.3 ultimo periodo;
 - Il CLIENTE, su richiesta del FORNITORE, non restituisca tempestivamente i beni asseritamente viziati;
 - Parti soggette a normale usura;
 - Vizi causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso dei beni in presenza di problemi tecnici o da sbalzi di tensione, o comunque da ogni altra causa non imputabile direttamente al FORNITORE;
 - Mancata segnalazione di fenomeni, quali a titolo meramente esemplificativo rumori anomali, che possano far prevedere un guasto.
- 37.5. Il CLIENTE compirà ogni ragionevole sforzo per procedere alle riparazioni o sostituzioni entro un termine ragionevole in considerazione anche della complessità dei vizi.
- 37.6. Qualora il CLIENTE dovesse richiedere un intervento in garanzia e il tecnico inviato dal FORNITORE dovesse accertare che il guasto o malfunzionamento è da imputarsi al FORNITORE si provvederà all'immediata riparazione oppure a pianificare la sostituzione del bene o delle parti viziate.
- 37.7. Fermi restando i limiti di garanzia di cui sopra, il FORNITORE in ogni caso dovrà provvedere, a proprie spese, all'eliminazione di guasti e/o malfunzionamenti riguardanti solo ed esclusivamente la Infrastruttura di Ricarica. Non saranno in nessun caso coperti da garanzia i guasti e/o malfunzionamenti riconducibili all'impianto alimentante la Infrastruttura di Ricarica. Pertanto, qualora il tecnico inviato dal FORNITORE ai sensi dei commi precedenti dovesse accertare che il guasto e/o malfunzionamento siano riconducibili all'impianto elettrico che alimenta la Infrastruttura di Ricarica, tutti gli oneri per il ripristino del servizio saranno a carico del CLIENTE. In tal caso il CLIENTE riconoscerà al FORNITORE l'onere per diritto di chiamata come da listino riportato e aggiornato sul Sito.
- Se il tecnico inviato dal FORNITORE dovesse accertare, invece, che sussista una delle cause in cui non opera la garanzia ai sensi dell'art. 37.4 delle presenti Condizioni generali di CONTRATTO, il CLIENTE dovrà rifondere al FORNITORE le spese di intervento sulla base di un preventivo emesso da un fornitore terzo scelto discrezionalmente dal FORNITORE. In relazione a tali interventi e per quelli successivi allo scadere del periodo di garanzia, il FORNITORE addebiterà al CLIENTE gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i materiali, le parti di ricambio e la manodopera.
- 37.8. La riparazione o sostituzione dei beni viziati rappresentano gli unici rimedi disponibili in riferimento agli obblighi di garanzia.

III. Condizioni particolari per servizi

38. Accesso

- 38.1. Fatte salve altre specifiche previsioni del CONTRATTO e fermi restando gli obblighi del CLIENTE in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 7 delle CONDIZIONI GENERALI, il CLIENTE si impegna a consentire al FORNITORE, durante tutta la durata del CONTRATTO, accesso completo alla Sede dove è ubicata l'Infrastruttura di Ricarica ai fini di ogni verifica necessaria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della Verifica di Fattibilità Tecnica, della verifica del corretto funzionamento e dello stato manutentivo e della Manutenzione della Infrastruttura di Ricarica.
- 38.2. Se nelle giornate programmate per gli interventi di cui al comma. 1.2 del CONTRATTO il luogo di installazione della Infrastruttura di Ricarica non dovesse essere agibile, il CLIENTE dovrà rifondere al FORNITORE le spese di intervento sulla base di un preventivo emesso da un fornitore terzo scelto dal FORNITORE. Le Parti riprogrammeranno quindi la data di intervento, fermo restando che ogni rischio connesso e/o conseguente alla mancata esecuzione della manutenzione saranno a carico esclusivo del CLIENTE.

ALLEGATO A

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE IN MATERIA DI VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI DI IMPIANTI ELETTRICI ED ESTINTORI

Controllo impianto elettrico e Infrastruttura di Ricarica (Guida CEI 23-98 e Circolare 2/2018 Ministero degli Interni)

- Prova di tutti gli interruttori differenziali (pulsante di Test) presenti dal Contatore fino alla Stazione di ricarica compresa – ogni 6 mesi
- Verifica presenza di alterazioni evidenti o bruciature lungo tutto l'impianto, Stazione di ricarica compresa – ogni 6 mesi
- Ispezione a vista del cavo di connessione al veicolo – ad ogni utilizzo

Controllo estintore (se presente)

- Verifica presenza e stato dell'estintore e del relativo cartello di segnalazione – ogni 6 mesi

Verifiche periodiche impianto elettrico in luogo di lavoro secondo norma CEI 64-8

- Se luogo soggetto a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011) – ogni 2 anni
- Se luogo non soggetto a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011) – ogni 5 anni

Verifica periodica estintore (revisione) in luoghi soggetti a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011)

- Da eseguire nell'ambito della revisione degli altri estintori presenti – ogni 3 anni

ALLEGATO E

Adempimenti a carico del cliente in materia di verifica e controlli periodici di impianti elettrici ed estintori

Controllo impianto elettrico e Stazione di ricarica (Guida CEI 23-98 e Circolare 2/2018 Ministero degli Interni)

- Prova di tutti gli interruttori differenziali (pulsante di Test) presenti dal contatore fino alla Stazione di ricarica compresa – ogni 6 mesi
- Verifica presenza di alterazioni evidenti o bruciature lungo tutto l'impianto, Stazione di ricarica compresa – ogni 6 mesi
- Ispezione a vista del cavo di connessione al veicolo – ad ogni utilizzo

Controllo estintore (se presente)

- Verifica presenza e stato dell'estintore e del relativo cartello di segnalazione – ogni 6 mesi

Verifiche periodiche impianto elettrico in luogo di lavoro secondo norma CEI 64-8

- Se luogo soggetto a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011) – ogni 2 anni
- Se luogo non soggetto a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011) – ogni 5 anni

Verifica periodica estintore (revisione) in luoghi soggetti a prevenzione incendi (allegato 1 del D.P.R. nr. 151 del 1.8.2011)

- Da eseguire nell'ambito della revisione degli altri estintori presenti – ogni 3 anni

ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE E FIRMA DEL CLIENTE

Il CLIENTE dichiara esplicitamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. di conoscere e di accettare le condizioni contrattuali previste nell'art. 1 (Oggetto del CONTRATTO), nell'art. 5 (Corrispettivo – con particolare riferimento ai possibili aggiornamenti della tariffa e alle eventuali penali e/o sanzioni e/o risarcimenti per occupazione prolungata dei Punti di Prelievo) e nell'art. 9 (Disponibilità dei luoghi) del CONTRATTO DI SERVIZIO DI MOBILITÀ ELETTRICA - OFFERTA NEOGY WE-DRIVE BUSINESS, nonché gli artt. 6.5 (interessi moratori), 6.6 (cessione dei crediti da parte del FORNITORE), 6.7 (sospensione delle Prestazioni), 9.3 (esonero di responsabilità del FORNITORE), 11 (Risoluzione del CONTRATTO – con clausola risolutiva espressa), 13 (Manleva), 15 (Cessione del CONTRATTO), 16 (Cessione dei diritti e crediti), 20 (Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. N. 231/2001 e codice etico – con clausola risolutiva espressa), 22 (Legge applicabile e foro competente esclusivo), 31 (Limitazione di responsabilità), 36 (Divieto di modifica), 37 (Garanzia) delle “Condizioni generali di contratto” sulle quali è stata richiamata la sua attenzione.

SPEZIFISCHE ANNAHME VON KLAUSELN UND KUNDENUNTERSCHRIFT

Der KUNDE erklärt explizit im Sinne und für die Rechtswirkungen der Artikel 1341 und 1342 des Zivilgesetzbuches, die Vertragsbedingungen im Art. 1 (Vertragsgegenstand), im Art. 5 (Entgelt – mit besonderem Bezug auf die möglichen Aktualisierungen der Tarife und der etwaigen Vertragsstrafen und/oder Sanktionen und/oder Entschädigungen für Besetzung der Entnahmestellen) und im Art. 9 (Verfügbarkeit der Orte) des DIENSTLEISTUNGSVERTRAGES FÜR ELEKTROMOBILITÄT - ANGEBOT NEOGY WE-DRIVE BUSINESS, sowie die 6.5 (Verzugszinsen), 6.6 (Abtretung der Forderungen durch den LIEFERANTEN), 6.7 (Aussetzung der Leistungen), 9.3 (Haftungsausschluss für den LIEFERANTEN), 11. (Auflösung des VERTRAGES - mit ausdrücklicher Aufhebungsklausel), 13 (Schad- und Klagloshaltung), 15 (Abtretung des VERTRAGES), 16 (Abtretung von Rechten und Forderungen), 20 (Organisationsmodell gemäß Gv.D. 231/2001 und Ethikkodex – mit ausdrücklicher Aufhebungsklausel), 22 (Rechtswahl und ausschließlicher Gerichtsstand), 31 (Haftungsbeschränkung), 36 (Änderungsverbot), 37 (Garantie) der Allgemeinen Vertragsbedingungen zu kennen und anzunehmen.